

Oggetto: Contenzioso Milone Carmen/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Carmelo Mazzeo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Barcellona P.G. RG. 1063/21 tra le parti Milone Carmen /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 283/22 dell'1/07/22, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 645,00 oltre ad interessi e rivalutazione per € 159,22 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 543,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 641,00 da distrarsi all'avv. Carmelo Mazzeo, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.445,22

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.445,22 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 283/22 dell'1/07/22 del G.d.P. di Barcellona P.G. il pagamento della somma di € 804,22 in favore di Milone Carmen nata a Barcellona P.G. il 19/09/88 c.f. MLNCMN88P56A638N tramite bonifico sul c/c IBAN IT94F 05387 82070 000003 765557 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 641,00 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Carmelo Mazzeo nato a Barcellona P.G. il 18/12/72 c.f. MZZCML72T18A638F tramite bonifico sul c/c IBAN IT36R 01030 82070 000000 950378 allo stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

ORIGINALE



N. 283/22 Sent.
N. 1063/21 R.G.
N. 1/ Rep.
N. 1630/22 Cron.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona PG, avv. Angelo Ragonese de Gregorio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1063/2021 R.G, assunta in decisione
all'udienza del 23.6.2022, vertente

tra

MILONE CARMEN, c.f. MLNCMN88P56A638N, nata a Barcellona il
16.9.88 ed ivi residente in via Meucci n.7, rappresentata e difesa in virtù di
procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Carmelo Mazzeo, presso il
cui studio di Barcellona via Longano n.127 è elettivamente domiciliata

- Attrice -

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, p.i. 01962420830, in persona
del Legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina c.da Scoppo

- Convenuto contumace -

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: il procuratore attoreo precisava le proprie conclusioni,
riportandosi alle domande svolte in atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Milone conveniva in
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Barcellona il CAS, in persona del
Legale rappresentante *pro tempore*, per ivi sentirlo condannare, previa
declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti nel sinistro

verificatosi il 16.7.20 lungo l'autostrada ME-PA, nel quale la vettura attorea tg.DJ939CW, mentre procedeva sotto il cavalcavia n.9 nei pressi di Milazzo, veniva colpita al parabrezza da un frammento di calcestruzzo staccatosi dalla volta; in conseguenza del sinistro la vettura riportava danni al parabrezza per €787,00 come da preventivo prodotto; sosteneva la responsabilità del convenuto Consorzio, concessionario della autostrada, che non aveva esercitato la dovuta vigilanza né effettuato la dovuta manutenzione e riparazione; rilevava che il convenuto, sebbene regolarmente costituito in mora, non aveva risarcito il danno, con vittoria delle spese di causa.

Il Consorzio Autostrade Siciliane sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.

Instauratosi il giudizio, ammessa ed espletata prova per testi, precisate le conclusioni e depositata comparsa conclusionale, all'udienza del 23.6.22 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi delle decisione

In via preliminare va dichiarata la contumacia del Consorzio Autostrade Siciliane che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.

Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini di cui appresso.

Va premesso che con recenti pronunzie la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta al Giudice individuare nella singola fattispecie la specifica tipologia di responsabilità (ex artt. 2043 o 2051 c.c.), precisando che anche nella ipotesi di applicazione dell'art. 2043 cc. "la responsabilità della p.a. non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto in quanto qualunque anomalia del bene è idonea in linea di principio a configurare il

comportamento colposo della p.a.", purchè in presenza del nesso di causalità (Cass. n.15383/06).

Nella fattispecie trova applicazione il principio che riconduce la responsabilità del gestore di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673).

La più recente giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. Si è precisato che, per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada e che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno, o quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al

verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art.2051 cc, quale scriminante della responsabilità del custode (Cass. n.6537/2011 e n.21508/2011).

L'Ente proprietario o gestore deve pertanto attivarsi nel controllo e nella vigilanza, ex art.2051, e non può dedurre a sua discolta il fatto generico costituito dalla grande estensione della strada e dall'utilizzo da parte di tantissimi soggetti; deve cioè adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (Cass. n.10689/08; n.4495/11; n.21198/2011).

Nel caso in specie in ordine alla responsabilità del Consorzio convenuto, concessionario della strada, sufficienti elementi di colpevolezza si desumono dalla documentazione prodotta, nonché dalla assunzione di prova testimoniale ed in assenza di elementi contrari offerti dal convenuto. Dai suddetti mezzi di prova emerge che in data 16.7.20 verso le ore 19 la vettura attorea, percorrendo la suddetta autostrada, veniva colpita nel parabrezza da un frammento di calcestruzzo staccatosi dal cavalcavia, e subiva i danni lamentati; che l'attrice effettuò in pari data denuncia alla Polizia Stradale di Barcellona.

Detta dinamica, nonché lo stato dei luoghi, sono stati confermati dal teste Milioti Giuseppe, le cui dichiarazioni risultano attendibili in quanto sufficientemente circostanziate e non contraddittorie.

Ulteriore conferma proviene dalla relazione redatta dalla Polizia Stradale che ha accertato i fatti e rilevato i danni.

Va anche rilevato che costituisce fatto notorio il recente sequestro da parte della autorità giudiziaria di ben 26 cavalcavia della autostrada, per le

condizioni di pericolo di crollo.

Nessun ulteriore elemento probatorio contrario è stato offerto dal convenuto, che era gravato dall'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e nella fattispecie quantomeno riferire sulla frequenza dei controlli effettuati, o dimostrare che l'incidente poteva essere evitato da una diversa condotta del danneggiato (Cass. sent. n.6807/2002).

Ciò premesso al Consorzio Autostrade va ascritta la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa, in quanto responsabile della corretta gestione e manutenzione del bene oggetto di causa.

Passando poi all'individuazione dell'entità dei danni riportati nel sinistro dalla vettura attorea, la domanda è sostenuta dalla produzione di un preventivo di spesa redatto dalla officina "F.lli Munafò" il 8.10.20, che ha quantificato il danno in €645,88 esclusa Iva, per la sostituzione del parabrezza; il titolare della officina ha confermato in sede di prova testimoniale il documento.

Per quanto sopra la domanda attorea è da ritenersi fondata su elementi sufficienti a consentire la valutazione del danno e può liquidarsi in via equitativa la somma di € 645,00 a titolo di risarcimento del danno; su detta somma vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'evento al soddisfo, in quanto debito di valore. L'iva non è dovuta non essendovi prova dell'esborso.

Infine, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., occorre condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 543,00, di cui € 43,00 per spese ed € 500,00 per onorari di avvocato.


P. Q. M.

il Giudice di Pace di Barcellona PG, avv. Angelo Ragonese de Gregorio, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane nel sinistro per cui è causa, e per l'effetto lo condanna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Milone Carmen della somma di €645,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo; condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €543,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice che ha reso la prescritta dichiarazione. Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Barcellona PG, addì 1 luglio 2022

Il Giudice di Pace

Angelo Ragonese de Gregorio




Deposito in Cancelleria

il 7 LUG 2022

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(*Giuseppa Maria Seclero*)



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv CARMELO MAZZEO iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto (CF: MZZCML72T18A638F) , quale difensore

di CARMEN MILONE (CF: MLNCMN88P56A638N)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- doc283.2204240720220707112810 (2).pdf (doc283.2204240720220707112810_2 .pdf) copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento (sentenza n. 283/2022 dell'01/07.07.2022, emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. a definizione del giudizio iscritto al n. 1063/2021 R.G., vertito tra Milone Carmen e il Consorzio per le Autostrade Siciliane). notificatomi, a mezzo pec, il 12.07.2022, ore 08,45 dall'indirizzo pec: "gdp.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it".

a:

CAS CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC autostradesiciliane@posta-cas.it estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it) in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ai sensi dell'art. 28 del d.l. 76/2020

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Giudice di Pace di BARCELLONA POZZO DI GOTTO GI dott. ANGELO RAGONESE DE GREGORIO nel procedimento di cui al n. di RG: 1063/2021

Luogo e data: BARCELLONA P.G. , 26/03/2024

F.to digitalmente da
Avv. CARMELO MAZZEO

PEC

Tipo E-mail PEC
Da - - < carmelomazzeo@pec.giuffre.it >
A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

7/16/25

202828

Martedì 26-03-2024 10:22:55

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

Allegati:

doc283.2204240720220707112810__2_.pdf Relata_notifica_60__1_.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 8620
del 26-03-2024 Sez. A



esazione invio 19-4-2024

Prot. 3439

Consorzio Autostrade Siciliane Procedura Anticipata		
26 MAR. 2024		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/>	DATE

non debito ripartire costanze

Sin

^ Preferiti

Sent Items 1

Inbox 159

^ ufficiosinistri@auto:

^ Inbox 159

Andreozzi

BONURA

centrori: 58

Eliana Vinci

FALLA

GENNARO

GUARNERA

MANGIO 8

PASQUIN 4

password

Santo S. 39

willis 44

Drafts 259

Sent Items 1

Deleted It. 188

Archivio

centro radio

Junk E-Mail

v Notes

Trash

Re: Sentenza n° 283/22 - MILONE



carmelo mazzeo <carmelomazzeo30@yahoo.it>

Ieri, 19.13

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

AVVISO FATTURA MILO...
100 KB

Download

Spett.le Ufficio Assicurazione e Sinistri,

riscontro la Vostra nota del 06 maggio u.s., per comunicarVi i dati da Voi richiesti e per comunicarVi quanto segue:

1) le somme da corrispondere alla Signora Milone Carmen, ammontanti ad € 645,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo (come liquidate nella sentenza n. 283/2022 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.), potranno essere versate mediante bonifico

bancario con ordine di accreditamento sul conto corrente intestato a Milone Carmen presso BPR Banca, Filiale di Barcellona Pozzo di Gotto, al seguente Iban: IT94F 0538 78207 0000003765557;

2) i compensi da corrispondere al sottoscritto difensore distrettario ammontano complessivamente ad € 641,00 (così specificati: € 500,00 compensi; € 75,00 spese generali 15%; € 23,00 c.p.a. 4%; € 43,00 spese vive anticipate), come da avviso di fattura del 07.05.2024 che si allega.

I suddetti compensi potranno essere versati mediante bonifico bancario con ordine di accreditamento sul conto corrente intestato a Mazzeo Carmelo presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Via Roma, Barcellona Pozzo di Gotto, al seguente Iban: IT36R 01030 82070 000000 950378.

Distinti saluti.

Avv. Carmelo Mazzeo

Il lunedì 6 maggio 2024 alle ore 10:28:48 CEST, ufficiosinistri@autostradesiciliane.it <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it> ha scritto:

Egr. avv.

per la liquidazione della sentenza in oggetto è necessario il codice IBAN della sua cliente; per le sue competenze sarebbe opportuno oltre il codice IBAN anche una nota proforma.

Grazie

Cordialmente

Ufficio Assicurazione e Sinistri

Rispondi a tutti |



Studio Legale

Avv. Carmelo MAZZEO
Via Longano, 127 - Tel. 3492641212
98051 Barcellona P.G. (ME)
Cod. Fisc. MZZ CML 72T18 A638F
P. IVA 03049460839

AVVISO DI FATTURA

Cliente

Nome MILONE CARMEN
Indirizzo VIA MEUCCI N. 7
C.A.P. 98051 Città BARCELLONA P.G.
Num. tel. Prov. MESSINA
C. f./P. IVA MLNCML88P56A638N

Data 07.05.2024

Prestazione	Importo	Spese esenti
Compensi per attività professionale svolta nel procedimento civile presso il Giudice di Pace di Barcellona P.G., iscritto al n. 1063/2021 R.G., vertito tra Milone Carmen il il Consorzio per le Autostrade Siciliane, definito con la sentenza n. 283/2022 del 07.07.2022. I superiori compensi vengono direttamente corrisposti dal Consorzio per le Autosatre Siciliane (P.I.: 01962420830) a seguito della distrazione disposta nella citata sentenza. Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015. Imposta da bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di € 77,47. Compenso non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014.	€ 575,00	€ 43,00

Firma per quietanza

	Totale importo	€ 575,00
CPA	4%	€ 23,00
	Totale Imponibile	€ 598,00
IVA		€ -
	Totale a Saldo	€ 598,00
	Rimb. spese esenti	€ 43,00
	Totale da pagare	€ 641,00

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Monte dei Paschi di Siena di Barcellona P.G. (ME) Intestatario conto:
Avv. Carmelo Mazzeo; codice IBAN: IT 36 R 01030 82070 000000 950378